

SALDI POSITIVI PER 50 ANNI

Botta e risposta sulla riforma per la sostenibilità

Perché nuove misure così incisive e temporalmente vicine a quelle introdotte da appena due anni? Le risposte agli interrogativi degli iscritti offrono una lettura diversa della riforma.

di Giovanna Lamarca
Direttore Generale Enpav

L'Assemblea Nazionale dei Delegati Enpav dello scorso 23 settembre ha deliberato il disegno di riforma per la sostenibilità previdenziale a cinquant'anni. Attualmente la riforma è all'attenzione dei Ministeri vigilanti.

Perché si è resa necessaria questa nuova riforma dopo quella in vigore dal 1° gennaio 2010?

La legge finanziaria del 2007 aveva imposto alle Casse più severi controlli sulla stabilità della gestione, prevedendo che la stessa dovesse essere garantita per un periodo non inferiore a trent'anni con l'obbligo di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio, nel caso in cui fosse accertata attraverso i bilanci tecnici l'instabilità nel medio - lungo periodo. La riforma del 2010 ha portato appunto l'Enpav nelle condizioni di soddisfare tale richiesta.

Cos'è cambiato nelle richieste ministeriali?

Il decreto "Salva Italia" del di-

cembre 2011 ha imposto alle Casse dei professionisti vincoli di stabilità molto più incisivi, ossia la garanzia dei saldi previdenziali positivi (rappresentati dal rapporto tra entrate contributive e uscite per prestazioni pensionistiche) per 50 anni. Ciò ha significato che le entrate contributive dovessero essere sempre positive rispetto alle uscite per prestazioni, senza considerare il patrimonio e i rendimenti da esso generati. Le misure della recente riforma discendono quindi dall'obbligo di rispettare i vincoli imposti da una legge dello Stato. La scelta di fronte alla quale si è trovato l'Enpav è stata se mantenere il metodo retributivo di calcolo delle pensioni o non fare alcuna riforma e passare al contributivo già dal prossimo anno.

La conservazione dell'attuale sistema lascia per il futuro la possibilità, ove le verifiche attuariali periodiche lo consentiranno, di ricalibrare in positivo le leve attivate. Viceversa, il passaggio al contributivo sarebbe stato irreversibile e avrebbe reso l'attuale



LA SALA RIUNIONI DEL CDA ENPAV

riforma più iniqua nei confronti dei giovani che, iscrivendosi nel 2013, si sarebbero trovati a percepire una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo sostenendo, al tempo stesso, il peso delle attuali pensioni.

Perché non è stato possibile considerare il patrimonio?

Il Ministro del Lavoro Fornero ha precisato che per la verifica della sostenibilità previdenziale il patrimonio dovesse essere considerato solo come garanzia per compensare eventuali disavanzi non strutturali del sistema. Con l'inevitabile conseguenza che il patrimonio cresce in modo esponenziale senza poter essere utilizzato, se non in modo residuale ed eccezionale, per soddisfare l'obiettivo della sostenibilità.

Come verrà utilizzato allora il patrimonio?

Il patrimonio accumulato potrà essere impiegato per ampliare e diversificare l'offerta assistenziale dell'Ente. In realtà, il rafforzamento della A (assistenza) di Enpav è un obiettivo sul quale il Cda aveva già in programma di dedicarsi.

LE SEI LEVE DELLA RIFORMA

Tra gli interventi, come detto, l'aumento del contributo soggettivo (proseguendo l'incremento di mezzo punto percentuale l'anno già previsto dalla precedente riforma) ed integrativo. Entrambe le misure sono temporalmente posticipate.

Perché i contributi, soggettivo e integrativo, non vengono au-

I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ

Le misure della riforma-bis

- 1** Anticipo dal 2017 al 2012 dell'applicazione dei coefficienti di neutralizzazione definitivi delle pensioni anticipate di vecchiaia;
- 2** Riduzione della perequazione annua delle prestazioni pensionistiche al 75% dell'inflazione;
- 3** Innalzamento a 62 anni dell'età anagrafica minima per poter accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia, a partire dall'anno 2014;
- 4** Aumento a 90.000 Euro, a partire dal 2013, del reddito massimo pensionabile;
- 5** Incremento graduale del numero di anni da prendere in considerazione per il calcolo della media reddituale utile per la determinazione della pensione, fino ad arrivare a 35 anni a partire dal 2025;
- 6** Innalzamento dei contributi soggettivi ed integrativi, inclusi i minimi. Tale innalzamento, ferme restando le varianti introdotte con la riforma entrata in vigore nel 2010, prevede un ulteriore incremento di mezzo punto percentuale l'anno dell'aliquota del contributo soggettivo sino ad arrivare al 22% nel 2033. La percentuale del contributo integrativo passa al 3% dal 2027 e poi al 4% a decorrere dall'anno 2030.

mentati da subito?

La riforma permette all'Ente di far fronte ai periodi di crisi previsti per il futuro e dovuti in particolare all'andamento della curva demografica e allo sbilanciamento del rapporto contributi/pensioni.

Per questo è stato deciso, per l'aumento del soggettivo, di prendere come punto di riferimento "l'anno di arrivo" previsto dalla precedente riforma, ossia il 2025, mantenendo la gradualità di mezzo punto per anno, fino ad arrivare al 22% nell'anno 2033. Invece il contributo integrativo aumenterà dal 2027. Naturalmente costante sarà il monitoraggio della situazione economica generale e del mercato del lavoro per verificarne l'incidenza sull'andamento della produttività e dei redditi e quindi sulla contribuzione previdenziale.

Anticipare l'aumento delle aliquote avrebbe comportato un accumulo di patrimonio sin da subito, ma ciò non sarebbe stato utile per l'equilibrio dei saldi previdenziali. Infatti, negli anni in cui si fosse determinata la massima concentrazione dei nuovi pensionamenti, le entrate contributive non sarebbero state sufficienti a "pareggiare" le uscite per prestazioni pensionistiche.

Perché si è deciso di anticipare l'applicazione dei coefficienti di neutralizzazione previsti per le pensioni di vecchiaia anticipata?

Un aspetto sul quale il Ministro Fornero ha invitato a prestare particolare attenzione è quello inerente l'allungamento dell'aspettativa di vita, tanto da evi-

denziare l'opportunità di indicizzare l'età del pensionamento. Alla luce di ciò e considerato che le tabelle dei coefficienti di neutralizzazione sono determinate in funzione delle aspettative di vita, ci si è allineati ad una raccomandazione che aveva condizionato l'approvazione di questo parametro nella precedente riforma, ossia l'aggiornamento alla fine del 2012 delle tabelle relative al periodo transitorio 2010-2016.

La perequazione delle pensioni al 75% non è troppo penalizzante sul potere d'acquisto delle pensioni future?

È innanzitutto da chiarire che una misura di questo tipo si è resa necessaria perché essa, assieme alle altre leve considerate, consente di raggiungere l'obiettivo della positività dei saldi previdenziali a cinquant'anni imposto dal Governo. Inoltre in questo modo si è voluto coinvolgere le diverse platee di iscritti attraverso una distribuzione degli interventi su più livelli generazionali.

In particolare poi, la riduzione al 75% della perequazione annuale ha un impatto rilevante sul sistema per il presente, in quanto consente di riequilibrare quelle pensioni che sono molto remunerative rispetto all'entità dei contributi versati; e per il futuro poiché si va così a contenere la spesa pensionistica quando il numero dei trattamenti erogati dall'Ente aumenterà in maniera significativa.

Si tratta di un provvedimento che nel suo complesso aiuta sensibilmente l'equilibrio dei saldi in quanto crea un risparmio esponenziale anno dopo anno, mentre sul singolo trattamento pensionistico genera mediamente una perdita mensile di 3,35 Euro (corri-

spondente a 43,50 Euro all'anno). Inoltre, accogliendo una mozione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ha assunto l'esplicito impegno a monitorare con cadenza almeno triennale, attraverso la redazione dei Bilanci Tecnici, i risultati derivanti dalla riduzione al 75% della perequazione annua dei trattamenti pensionistici, al fine di verificare la possibilità di riportare tale perequazione al 100%. Da sottolineare il fatto che per le pensioni minime, intendendosi per tali quelle rapportate alla misura minima prevista dal Regolamento, la perequazione annuale è rimasta piena. Anche l'importo della pensione modulare rimane perequato al 100%.

Cosa comporta l'aumento del reddito massimo pensionabile?

È stato innalzato il limite del reddito pensionabile, portandolo a 90.000 Euro. Questa misura interessa un numero esiguo di iscritti, poco meno di cento, ma i suoi effetti sono rilevanti sul fronte delle entrate sin dai prossimi anni e poi, nel medio lungo termine, sull'importo dei trattamenti pensionistici.

Con tale modifica si eleva la base di riferimento reddituale per il calcolo della pensione e chi dichiara redditi elevati potrà contare su una pensione più equamente rapportata ai propri redditi e alla contribuzione versata. Come è noto gli iscritti sono tenuti a versare il contributo soggettivo calcolato sul reddito pensionabile. Sui redditi eccedenti tale quota di reddito, ossia i 90.000 Euro, essi versano un ulteriore 3% così distribuito:

- il 2% che viene destinato ad im-

plementare il montante contributivo individuale della pensione modulare;

- l'1% che viene versato a titolo di contributo di solidarietà.

Innalzando il limite del reddito pensionabile da 60.600 Euro a 90.000 Euro, aumenteranno le entrate per contributo soggettivo, alle quali corrisponderà una minore entrata per contributo di solidarietà. Facendo riferimento al Modello 1/2011, tale minore entrata si attesta sui 44.800 Euro, alla quale corrisponde un maggior incasso di contributo soggettivo per 380.000 Euro.

L'aumento dell'età pensionabile a 62 anni grava soprattutto su quei Medici Veterinari impiegati in settori fisicamente impegnativi, come i buiatri e gli ippiatrati. Come andare loro incontro?

Altre due leve importanti sulle quali è stato necessario intervenire sono state: l'innalzamento dell'età pensionabile e l'aumento del numero di anni da prendere in considerazione per il calcolo della pensione. Misure queste che tengono conto dell'allungamento dell'aspettativa di vita, aspetto verso il quale i Ministeri hanno esplicitamente richiesto di rivolgere particolare attenzione.

Rimane la possibilità comunque di richiedere la pensione a 62 anni piuttosto che a 68 anni, e di continuare ad essere iscritti all'albo professionale.

Questa possibilità era già contenuta nella riforma, quando è stata eliminata la pensione di anzianità che comportava la cancellazione dall'albo ed è stata introdotta la pensione di vecchiaia anticipata. ●